

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 707)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FERRETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1959

Estensione agli avvocati e procuratori che abbiano esercitato la professione nelle ex Colonie italiane, del trattamento di previdenza e di assistenza stabilito dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6.

ONOREVOLI SENATORI. — Gli avvocati e procuratori, già esercenti in Italia, che si trasferirono nelle Colonie italiane di Africa, ove vigeva il nostro ordinamento giudiziario, fin dall'inizio del 1940 furono duramente provati dallo stato di guerra, a lungo durato nelle Colonie stesse: vennero costretti ad abbandonare le loro sedi ed i loro averi, più tardi distrutti, e quindi a rimpatriare.

Molti di essi, per la lunga dimora in Colonia, hanno raggiunto i 70 anni di età, senza speranza di rifarsi una nuova vita professionale.

I predetti avvocati e procuratori in avanzata età, che sono venuti a trovarsi in tali particolari, disastrose condizioni, hanno richiesto lo speciale trattamento di previdenza

e di assistenza previsto dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6; ma la giunta esecutiva della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, ha loro negato il trattamento medesimo, perchè non avevano il requisito d'iscrizione, almeno per un decennio, al cessato Ente di previdenza per tale categoria di professionisti, di cui alle leggi 13 aprile 1933, n. 406 e 9 gennaio 1939, n. 70.

A riparare gli effetti negativi della omessa iscrizione al predetto cessato Ente di previdenza, causata dalla impossibilità di richiederla nei termini a causa degli eventi bellici nelle Colonie italiane, si provvede col presente disegno di legge, che confido vorrete onorare della vostra approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Agli avvocati e procuratori, già esercenti nelle ex Colonie italiane, che, profughi di guerra, o rimpatriati per lo stato bellico e la mutata situazione politica del luogo, hanno, all'entrata in vigore della presente legge, ripreso in Italia l'attività professionale, vengono estesi tutti i benefici del trattamento

eccezionale di previdenza e di assistenza previsti dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6.

**Art. 2.**

Ai predetti avvocati e procuratori è fatto obbligo di versare alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, un contributo finanziario, corrispondente almeno ad un decennio di iscrizione al cessato Ente di previdenza di cui alla legge 13 aprile 1933, n. 406, sulla base del reddito medio presuntivo di ciascuno di essi.